

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale disciplina il conferimento delle funzioni amministrative regionali agli enti locali e ai soggetti sub-regionali in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali», dell'art. 46, comma 8, dello Statuto della Regione Calabria, dei principi contenuti nel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modifiche ed integrazioni e della legge n°135 del 2012, nonché dei principi della semplificazione amministrativa.

Il presente disegno di legge regionale risulta strutturato secondo una duplice partizione. Nella specie lo stesso risulta composto da n. 21 articoli, attinenti all'impianto di carattere generale contenente norme guida che dettano i criteri generali dell'opera di allocazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in favore dei vari enti interessati. Nella seconda parte, sotto forma di allegati, sono state inserite quattro aree tematiche nelle quali vengono individuate e ripartite le funzioni amministrative relative ai seguenti settori: ATTIVITÀ PRODUTTIVE; PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO; TRASPORTI E VIABILITA'.

All'interno di ciascuna delle menzionate aree tematiche sono state inserite serie di funzioni amministrative - non tassative - per le quali è stato previsto il relativo riparto di competenze tra i diversi enti territoriali interessati.

Giova evidenziare il fine di realizzare un organico conferimento di funzioni amministrative in capo agli enti locali, così da perseguire l'effettivo snellimento dei compiti della Regione, quest'ultima, soggetto primario nell'opera di legiferazione, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e controllo.

L'effettivo conferimento ed il successivo esercizio delle funzioni dovrà essere operato alla luce di principi cardine che, all'interno del presente disegno, sono stati intesi quali "principi guida", dell'agere amministrativo e nella specie: 1) la sussidiarietà verticale ed orizzontale e l'adeguatezza delle funzioni amministrative regionali trasferite ai Comuni,

singoli o associati, alle Province, alle Città metropolitane, alle agenzie, ai soggetti regionali di diritto pubblico, ai soggetti di diritto privato che perseguono finalità di interesse generale, tenuto conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative;

2) l'unicità dell'azione amministrativa omogenea, allo scopo di semplificarne l'imputazione e la responsabilità, e di perseguire una effettiva autonomia organizzativa;

3) l'appropriatezza dell'amministrazione delegata rispetto all'effettivo esercizio delle funzioni;

4) il congiungimento delle funzioni omogenee e la conseguente ricomposizione organizzativa, gestionale e finanziaria delle strutture amministrative competenti;

5) la differenziazione quantitativa delle funzioni conferite in base ai caratteri demografici, territoriali e culturali dei soggetti destinatari;

6) il trasferimento delle risorse finanziarie patrimoniali e umane richieste per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

7) l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti conferitari di funzioni amministrative;

8) la responsabilità degli enti conseguente all'esercizio delle funzioni conferite.

Con la proposta e con la conseguente individuazione delle funzioni da conferire agli enti locali, si è inteso evitare una mera ripartizione di "poteri", verso l'obiettivo, ben più complesso, di ridisegnare il sistema in funzione dell'interesse del cittadino in generale. Un sistema, concertato e il più possibilmente prossimo alle esigenze territoriali della collettività e delle comunità.

A tal fine, nell'individuazione delle funzioni da conferire agli enti locali e quelle da trattenere in capo alla Regione, vengono conferiti tutti quei compiti che possono essere più proficuamente svolti sul territorio dagli enti maggiormente prossimi al cittadino, riservando alla Regione funzioni di natura prevalentemente generale.

È in tale contesto, che trova ragion d'essere, il criterio di attribuzione residuale diretta a favore dei Comuni, nel senso che ad essi spetta tutto quanto non espressamente mantenuto al livello regionale, ovvero conferito espressamente ad altri enti per ragioni di esercizio a livello unitario.

La Regione, libera dall'attività di gestione, potrà esaltare il proprio ruolo di legiferazione di programmazione e progettazione di politiche complessive, con particolare attenzione alle politiche comunitarie e all'evoluzione dei mercati.

Altro elemento da segnalare è rappresentato dalla previsione di possibili forme di incentivazione in favore delle fusioni e delle Unioni tra Comuni anche mediante la costituzione di uno specifico fondo.

Ciò, evidentemente in previsione di un nuovo riassetto delle realtà governative locali e nell'ottica di una necessitata ed auspicata nuova cooperazione tra enti nell'esercizio delle funzioni alla luce di quanto, di recente, sancito con legge n. 148 del 14 settembre 2011 (di conversione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011) con la quale è stata disposta la soppressione degli enti comunali minori in favore delle c.d. Unioni di Comuni.

Nella medesima direzione, non potendo prescindere dalla paventata soppressione degli enti provinciali, si è ritenuto di inserire all'art. 22 del disegno di legge, una "norma intertemporale" a tenore della quale, ove si giunga alla soppressione dell'ente Provincia, le funzioni, i servizi, gli atti ed i provvedimenti conferiti con la legge alle Province sono, comunque, suscettibili di conferimenti alternativi in favore dei Comuni, delle Città Metropolitane, dell'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane.

Infine, ma non da ultimo, si è ritenuto, di dover valorizzare il ruolo della Comunità Montana (ovvero Unione dei Comuni Montani), quale soggetto primario di valorizzazione delle risorse e dei territori silvo-pastorali.

Alla stessa, anche in un'ottica di futura diversa conformazione in nuove forme associative, viene riconosciuto quel primario compito di promozione, valorizzazione, sviluppo sociale ed economico dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e provinciale e in attuazione delle leggi e degli strumenti di programmazione.

Relazione tecnico finanziaria

La proposta di legge nella sua impostazione generale ha natura procedimentale ed affronta il tema del decentramento amministrativo riformandone i contenuti ad invarianza di spesa.

Sotto il profilo finanziario le disposizioni che vengono attenzionate sono contenute nei seguenti articoli.

L'articolo 11 sostiene la creazione di Unioni di Comuni attraverso l'istituzione di uno specifico fondo di incentivazione. Le risorse necessarie verranno assicurate dalle disponibilità di bilancio iscritte nella Funzione obiettivo 1.04.01 "Incentivare le forme associative dei Comuni."

L'articolo 19 regola il trasferimento del personale dalla Regione agli enti destinatari delle funzioni delegate, vincolando l'Amministrazione Regionale a ridurre contestualmente le proprie dotazioni organiche in modo da assicurare l'invarianza della spesa.

Sotto il profilo finanziario la copertura finanziaria sarà assicurata con la riduzione dello stanziamento iscritto all'UPB 1.02.01.01 Spese per il personale regionale con il contestuale incremento delle risorse esposte nell'UPB 1.05.01.02. "Trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie connesse alle spese di funzionamento inerenti alle funzioni conferite"